

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO n. 150 del 14 agosto 2012

**Stagione venatoria 2012/2013. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993. Azienda Faunistica-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" - provincia di Venezia.**  
[Caccia e pesca]

Il Presidente

Vista la deliberazione n. 1130 del 12.06.2012 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l'esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2012/2013;

Visto il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

Vista l'istanza formulata dal Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" (prot. n. 167094 del 10 aprile 2012) volta a conseguire per la stagione venatoria 2012-2013 l'imposizione del divieto venatorio (art. 17, comma 1, L.R. 50/93) sull'area denominata "Canale Taglietto", sottratta alla navigazione, a confine di due proprietà private di cui una destinata a Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese", di proprietà dell'omonima Azienda Agricola, e l'altra destinata, per una metà della lunghezza del canale stesso, ad Oasi di Protezione e, per la restante parte, ad Azienda Faunistico-Venatoria;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia di Venezia con nota prot. n. 358.318 del 2/08/2012 con la quale si dà atto che:

. il Canale Taglietto, oggetto della richiesta, risulta intercluso tra i confini dell'Azienda Faunistica-Venatoria "Valle Ca'Da Riva" e della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Veronese";

. il Canale Taglietto risulta occluso alla navigazione con manufatti in cemento collocati a entrambe le estremità dello stesso;

. sulle sponde del Canale Taglietto non vi sono appostamenti di caccia individuati ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della L.R. 50/93 e dell'articolo 23 dell'allegato A) alla L.R. 1/2007;

e si esprime una valutazione di opportunità in ordine all'accoglimento dell'istanza di cui trattasi nelle more della definizione di eventuali modifiche ai confini della Zona di Ripopolamento e Cattura "Veronese".

Ritenuto di accogliere l'istanza avanzata dal Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" al fine di salvaguardarne la gestione faunistica-venatoria;

Su conforme proposta dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Di disporre, per l'intera durata della stagione venatoria 2012/2013, il divieto di caccia di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 50/93 sull'area denominata "Canale Taglietto" (provincia di Venezia, Comune di Venezia), interclusa tra i confini dell'Azienda Faunistica-Venatoria "Valle Ca' Da Riva" e la Zona di Ripopolamento e Cattura "Veronese";

2. di trasmettere il presente decreto all'Amministrazione provinciale di Venezia e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;

3. di incaricare l'U.P. Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

4. avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia